



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 107

COD. DPE012

DEL 16/12/2022

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE-TRASPORTI

SERVIZIO OPERE MARITTIME – DPE012

UFFICIO ATTIVITA' COSTA PESCARESE E TERAMANA

OGGETTO: D.lgs. 30/05/2008, n. 116 — D.M. 30/03/2010: "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione".
Approvazione valutazione acque di balneazione quadriennio 2019-2022 e attribuzione classe di qualità.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76, 77 e 83;
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 — Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207;
- la Legge Regionale 22/12/2010, n. 59, art. 37: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE;
- il Decreto Ministeriale 30/03/2010, finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011 sui segni e i simboli delle Acque di Balneazione;
- il Decreto 19 aprile 2018, di modifica del decreto 30 marzo 2010;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 189 del 12/04/2021: D.lgs. 30/05/2008, n. 116 — D.M. 30/03/2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione" e ss.mm.ii. Approvazione risultanze campionamenti anno 2021. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2022;

VISTI gli allegati al Decreto 30 marzo 2010 del Ministro della Salute, di seguito elencati:

- Allegato A (previsto dall'articolo 2) — Valori limite per un singolo campione;
- Allegato B (previsto dall'articolo 3) — Cianobatteri;
- Allegato C (previsto dall'articolo 3) — Linee guida per *Ostreopsis ovata*;
- Allegato D (previsto dall'articolo 5) — Procedure di campionamento;
- Allegato E (previsto dall'articolo 6) — Criteri e modalità per la definizione dei profili delle acque di balneazione;
- Allegato F (previsto dall'articolo 6) — Report acque di balneazione;

CONSIDERATO che il D.lgs. n. 116/08, all'art. 1, stabilisce precise disposizioni in materia di:

- a) monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;
- b) gestione della qualità delle acque di balneazione;
- c) informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 116/2008, sono di competenza regionale:

- a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- b) l'istituzione e l'aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III del D.lgs. n. 116/2008;
- c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;

- d) la classificazione delle acque di balneazione di cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 116/2008;
- e) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
- f) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
- g) le azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
- h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 116/2008.

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.lgs. 30/05/2008, n. 116, al termine di ciascuna stagione balneare, occorre procedere alla valutazione della qualità delle acque di balneazione marino-costiere e lacuali, sulla base delle serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione relativi alla stagione balneare in questione e alle tre stagioni balneari precedenti, secondo la procedura di cui all'allegato II del D.lgs. 116/2008, classificando tali acque come acque di qualità «scarsa», «sufficiente», «buona», «eccellente»;

RICHIAMATO l'art. 4 del D.lgs. n. 116/2008 che al comma 1, lettera d), indica tra le competenze regionali "la classificazione delle acque di balneazione di cui all'art. 8" e al comma 2 del medesimo articolo dispone che le Regioni trasmettano al Ministero della Salute secondo le modalità stabilite dallo stesso Decreto Legislativo, "le informazioni di cui alle lettere d) e g) del comma 1, nonché i risultati delle attività di monitoraggio entro il 30 novembre di ogni anno";

VISTI gli allegati "A-CW" e "A-LW", parte integrante e sostanziale al presente atto, che riportano l'elenco delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento 2022 e la relativa classe di appartenenza, elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08 (**quadriennio 2019-2022**);

DATO ATTO che i risultati della classificazione e i dati del monitoraggio sono stati verificati con lo stesso Ministero della Salute, così come riportati negli allegati "A-CW" e "A-LW";

RITENUTO di approvare, ai sensi della normativa soprarichiamata, a conclusione della stagione balneare 2022, la valutazione delle acque di balneazione marino-costiere e lacuali, sulla base dei dati analitici relativi al **quadriennio 2019 - 2022**, classificando tali acque come acque di qualità «scarsa», «sufficiente», «buona», «eccellente»;

ACCERTATA la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.(TUEL);

VISTA la Legge del 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e s.m.i.,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di **APPROVARE**, ai sensi della normativa soprarichiamata, a conclusione della stagione balneare 2022, **la valutazione delle acque di balneazione marino-costiere e lacuali**, sulla base dei dati analitici relativi al **quadriennio 2019 - 2022**, classificando tali acque come acque di qualità «scarsa», «sufficiente», «buona», «eccellente»;
- 2) di **PRECISARE** che le risultanze della classificazione sono riportate negli **allegati "A-CW" e "A-LW"**, parte integrante e sostanziale al presente atto, con l'elenco delle acque di balneazione controllate durante la **stagione di campionamento 2022** e la relativa classe di appartenenza, elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato **II** del D.lgs. n. 116/08 (**quadriennio 2019-2022**);
- 3) di **RINVIARE** a successivo atto di Giunta Regionale l'adozione delle disposizioni normative e di gestione relative alla stagione balneare 2023, riferite, nello specifico, alla individuazione delle acque idonee e balneabili, delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate, delle acque non balneabili temporaneamente per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione e delle nuove acque di balneazione o quelle modificate;
- 4) di **TRASMETTERE** il presente provvedimento: ai Ministeri interessati, ai Comuni Costieri e Lacuali e agli Enti interessati;

- 5) di **AUTORIZZARE** l'inserimento del presente provvedimento sul portale regionale www.regione.abruzzo.it, nella sezione "Qualità delle acque di balneazione";
- 6) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

L'Estensore

Ing. Alessandra Ferri
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Alessandra Ferri
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio

Ing. Marcello D'Alberto
Firmato digitalmente